

COMUNE DI CERVETERI

Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 Del 22/10/2012	OGGETTO: Imposta Municipale Propria I.M.U. - Variazione aliquote e detrazioni d'imposta
Proposta N. 58	Del 11/10/2012

L'anno 2012, il giorno ventidue del mese di Ottobre con inizio alle ore 18:30 e seguenti nella sede istituzionale del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del "Granarone", convocato per determinazione del *Presidente del Consiglio*, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

		Presente/Assente
Pascucci Alessio	Sindaco	Presente
Bartolozzi Nello	Consigliere	Presente
Battafarano Federica	Consigliere	Presente
Bibbolino Stefano	Consigliere	Presente
Campolongo Davide	Consigliere	Presente
Costantini Anna Maria	Consigliere	Presente
De Angelis Aldo	Consigliere	Assente
Galli Angelo	Consigliere	Presente
Gnazi Celestino	Consigliere	Presente
Impronta Lorenzo	Consigliere	Presente
Luchetti Matteo	Consigliere	Presente
Orsomando Salvatore	Consigliere	Presente
Porro Mauro	Consigliere	Presente
Ramazzotti Lamberto	Consigliere	Presente
Ridolfi Luciano	Consigliere	Presente
Rognoni Roberta	Consigliere	Presente
Travaglia Carmelo	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 1

Risultano altresì presenti gli assessori: Croci, Mundula, e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il Segretario Cogliano Dott.ssa Luisa che cura la verbalizzazione;

Assume la Presidenza il consigliere in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

A cura del Servizio Tributi Locali è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta Municipale Propria I.M.U. - Variazione aliquote e detrazioni d’imposta”** che viene sottoposta all’esame ed all’approvazione del Consiglio comunale.

“Premesso:

-**che** con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 in data 23.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014;

-**che** in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

-**che** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

-**che** con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 di detto decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’Imposta Municipale Propria;

Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate,

dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell’imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli

professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);

3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

Ricordato che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Preso atto che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;

- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato infine che:

- il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;
- l'articolo 28, commi 7 e 9 del d.L. n. 201/2011 prevedono una riduzione di risorse ai comuni pari a 1,45 miliardi applicata in misura proporzionale al gettito IMU;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.6 in data 21.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

Tipologia	Aliquote e detrazioni
Aliquota ridotta abitazione principale	0,48%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Aliquota ordinaria	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Richiamato l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in

ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

Dato atto che dall'analisi delle risorse esercizio 2011 derivanti dai trasferimenti erariali e dalle riscossioni ICI confrontati con le risorse previste per il 2012 si evidenzia una perdita di gettito per il Comune di €. 1.301.740,98 come da tabella di seguito:

RISORSE A CONFRONTO DELL'ESERCIZIO 2011 CON QUELLE DELL'ESERCIZIO 2012:

Risorse esercizio 2011	€ 5.306.259,98
ICI esercizio 2011	€ 4.800.000,00
TOTALE RISORSE 2011	€ 10.106.259,98
Risorse esercizio 2012 (rappresentate solo dall'IMU) (secondo le proiezioni del Ministero delle Finanze)	€ 8.804.519,00
TOTALE RISORSE 2012	€ 8.804.519,00

Vista, inoltre la comunicazione del Ministero dell'Interno (proiezione provvisoria AGGIORNATA AL 30 LUGLIO 2012) la quale prevede il seguente dettaglio per le spettanze comune Cerveteri - 2012:

1) Effetto riduzione art. 14 comma 2 del D.L. 78/2010	€ - 455.252,53
2) Riduzione addizionale Enel art. 2 d.lgs. 23/2011	€ - 307.634,00
3) Riduzione art. 28 commi 7 e 9 d.l. 201/2011	€ - 975.956,00
4) Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati d.l 201/11	€ - 1.420.137,00
TOTALE PARZIALE	€ - 3.158.979,53
5) Ulteriore detrazioni per integraz. IMU art. 13 d.l.201/2011	€ - 2.723.902,46
6) Variazioni contabili	€ - 55.412,20
TOTALE RIDUZIONI	€ - 5.938.294,19

ENTRATE 2011 SULLE QUALI OPERARE LE RIDUZIONI

Fondo sperimentale di riequilibrio 2011	€ 2.439.137,12
Compartecipazione IVA attribuita nel 2011	€ 2.311.122,86
Addizionale comunale energia elettrica	€ 556.000,00
TOTALE ENTRATE 2011	€ 5.306.259,98

Pertanto il taglio operato di euro **5.938.294,19** su **5.306.259,98** genera un importo da restituire allo Stato per incapienza risorse di euro **632.034,21**;

Verificato che sulla base dei dati sopra evidenziati *non è garantita* l'invarianza di gettito tra le risorse ICI, IMU e le risorse attribuite dallo stato, prevista dall'articolo 16, comma 17, del D.L. n. 201/2011;

Visto l'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), il quale, tra l'altro, dispone che "entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo."

Visto il decreto del ministero dell'interno del 20.08.2012 il quale differisce al 31.10.2012 il termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali

Ritenuto necessario avvalersi della facoltà di modificare le aliquote e il regolamento IMU, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio e l'invarianza di risorse rispetto al bilancio approvato;

Ritenuto pertanto di variare, per l'anno 2012, le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione su aliquote di base	Variazione su delibera CS n. 6/2012
Abitazione principale e relative pertinenze	+0,04	-0,04
Fabbricati rurali ad uso strumentale	-0,10	-0,10
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	-0,16	-0,16
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	-0,16	-0,16
Altri immobili	+0,14	+0,14
Abitazioni tenute a disposizione	+0,14	+0,14
Terreni Agricoli	-0,16	-0,16
Detrazione per abitazione principale	0	0

con un aumento di gettito di €. 600.000,00;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti... omissis..."

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Si Propone

di variare per l'anno 2012, in attuazione dell'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto legge n.

201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011) e per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n.6 in data 21.03.2012, stabilendo le seguenti misure:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,44%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	0,60%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,60%
Unità immobiliari appartenenti a Cooperative edilizie a proprietà indivisa e immobili regolarmente assegnati agli ex IACP	0,60%
Aliquota ordinaria	0,90%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,90%
Terreni Agricoli	0,60%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

di elevare la detrazione per l'abitazione principale ad €. 300,00 per:

Soggetti passivi con all'interno del proprio nucleo familiare un componente con grado di invalidità superiore all'80% alle seguenti condizioni:

a) reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad €. 18.000,00, come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente la scadenza dei pagamenti dell'imposta;

b) proprietari della sola abitazione in cui dimorano e risiedono;

Persones assistite in modo permanente dai servizi sociali del Comune e proprietari della sola abitazione principale;

Soggetti passivi titolari nel nucleo familiare di una sola pensione integrata al minimo e possessori della sola abitazione principale;

L'aumento della detrazione e la maggiorazione per i figli a carico non si applicano agli immobili di proprietà degli ex IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

di stimare in € 14.400.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui:

€. 9.400.000,00 quota di spettanza del Comune: €. 4.000.000,00 per abitazione principale e relative pertinenze, €. 5.400.000,00 per tutti gli altri immobili;

€. 5.000.000,00 la quota di spettanza dello Stato per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali strumentali;

Dare atto che per effetto della presente deliberazione vengono modificate le previsioni di bilancio limitatamente ai capitoli relativi alle entrate dell'IMU rimanendo invariato il gettito complessivo nel modo seguente:

gettito dell'IMU abitazione principale: da € 4.600.000,00 ad € 4.000.000,00;

gettito dell'IMU altri immobili: da € 4.800.000,00 ad € 5.400.000,00;

Permangono gli equilibri di bilancio ed il pareggio finanziario dell'esercizio 2012;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Di dare atto che tutte le situazioni che danno diritto ad usufruire delle aliquote diverse dall'aliquota ordinaria e della detrazione dovranno essere dichiarate nei termini previsti dall'art.13 comma 2 ter del D.L. 201/2011, così come verranno disciplinate dal Decreto Ministeriale in corso di emanazione. Per quanto riguarda la

elevazione della detrazione ad €. 300,00, nei casi disciplinati dalla presente deliberazione, il contribuente che si trovi nelle condizioni previste dovrà provvedere ad inoltrare apposita istanza documentata c/o servizio tributario dell'Ente entro il 31 dicembre dell'anno di pagamento dell'imposta. Il comune si riserva eventuali verifiche di dette condizioni nei termini e con le procedure di legge.

Stante l'urgenza di provvedere, si propone l'immediata eseguibilità della presente proposta deliberativa ai sensi di legge".

COMUNE DI CERVETERI

Roma

Area I - Tributi Locali

Oggetto: Imposta Municipale Propria I.M.U.. Variazione aliquote e detrazioni d'imposta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall'attestazione resa in calce al presente, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giuseppe Parisi

IL DIRIGENTE DELL'AREA

F.to Dott. Elio Piccolo

Cerveteri, li 28 settembre 2012

COMUNE DI CERVETERI

Roma

Area I - Tributi Locali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Municipale Propria I.M.U.. Variazione aliquote e detrazioni d'imposta

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n.	del	di €
Assunto impegno n.	Del	di €

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cerveteri, li 04 ottobre 2012

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO MECOZZI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la relazione generale dell'Assessore Zito sui due punti in materia tributaria iscritti all'OdG;

VISTA la suesesa proposta di deliberazione;

RICHIAMATA la Deliberazione in data odierna con la quale è stato modificato il Regolamento Imposta comunale sugli immobili;

Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e riportati in apposito resoconto dell'odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato da parte degli addetti presso l'Ufficio di Presidenza.

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente ad esigenze di carattere istituzionale;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella seduta del 09.10.2012;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Dirigente della 1^ Area "Affari Istituzionali" ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto, n. 267 ed al presente atto allegato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza nel merito;

Nessuno avendo chiesto la parola, si procede su invito del Presidente alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione, al termine della quale il Presidente ne accerta e ne proclama il risultato come segue:

- Consiglieri presenti e votanti n. 16 (assente il Cons. De Angelis);
- Voti favorevoli n. 11;
- Voti contrari n. 1 (Cons. Ramazzotti);
- Astenuti n. 4 (Conss. Galli, Gnazi, Ridolfi e Orsomando).

Pertanto, il Consiglio comunale con l'esito della sopra riportata votazione riscontrata e proclamata dal Presidente

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: "**Imposta Municipale Propria I.M.U.. Variazione aliquote e detrazioni d'imposta**" con sostituzione del comma 2 – b) della

proposta di dispositivo “Soggetti passivi titolari del nucleo familiare di una sola pensione integrata al minimo e possessori della sola abitazione principale” con il seguente:

“Soggetti passivi titolari di una sola pensione integrata al minimo, possessori della sola abitazione principale, a condizione che nel nucleo familiare non vi siano altri redditi;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000, come da proposta.

Al termine della trattazione del punto che precede il Sindaco chiede il ritiro dell’argomento posto all’O.d.G. al n. 5 avente ad oggetto: “*Delibera Consiglio comunale n. 37 del 16.06.2011 – Esame proposta migliorativa CAFIRE 2008 Srl – Determinazioni*” in quanto detto argomento non è stato discusso in Commissione Urbanistica.

Il Presidente dispone il ritiro.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Salvatore Orsomando

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 06/11/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` (art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva il giorno 16/11/2012 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 06/11/2012

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELL'ATTO SOPRA TRASCRITTO.

Dalla Residenza comunale, lì 06/11/2012

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'